



ISTITUTO COMPRESIVO "FOSCOLO"

PIAZZA S. ANTONINO, snc – 98051 **BARCELLONA P.G. (ME)**

TEL. 090/9702519 FAX: 090/9703235 C.F.: 90008810831

meic82500c@istruzione.it pec: meic82500c@pec.istruzione.it

www.icfoscolo.edu.it

Codice univoco: UF0RXK



REGOLAMENTO D'ISTITUTO ATTIVITA' NEGOZIALE EX ART. 45, COMMA 2, LETT. A) D.A. 7753/2018 IN
COMBINATO DISPOSTO CON IL D.L. 36/2023

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 90 verbale n. 16 del 20/11/2023

PARTE I

ATTIVITA' NEGOZIALE

Riferimenti normativi

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazione, dalla Legge 108/2021 (disposizione transitoria), in relazione alle procedure e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, PNC e Fondi Strutturali.
- Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice Appalti);

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana (che ha recepito il D.I. n. 129/2018).

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 definisce e disciplina:

- le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal *D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/03/2023 in vigore dal 01/04/2023 e con efficacia dal 01/07/2023 (c.d. Codice degli appalti)*;
- la gestione del fondo economale di cui all'art. 21 del D.A. N. 7753/2018.

Art. 2 - Principi e ambiti generali di applicazione

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di economicità, efficacia e efficienza, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Articolo 2 Comma 1 del D.A. n. 7753/2018), nonché ai “principi generali” previsti nel Titolo I del D.Lgs. 36/2023(c.d. Codice).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto di tali principi. Pertanto, si assicura che l'Istituzione scolastica (Stazione appaltante) operi prioritariamente nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato:

- a) persegue il *risultato* dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) favorisce il principio della *reciproca fiducia* nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) favorisce l'*accesso al mercato* degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitare;
- d) applica il *criterio interpretativo e applicativo* (artt. 1-2-3-4 del Codice);
- e) favorisce il principio della *buona fede e tutela dell'affidamento*;
- f) favorisce i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale;
- g) ove possibile organizza l'attività negoziale secondo il principio dell'*auto-organizzazione amministrativa*;
- h) applica il principio di autonomia contrattuale;
- i) favorisce il principio di *conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cioè il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali a favore della parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio qualora sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili;
- l) il rispetto dei principi di *tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*;
- m) il rispetto del principio di *applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore*.

Art. 3 - Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale (Articolo 44 D.A. 7753/2018)

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del D.A. n. 7753/2018 e del presente Regolamento.
2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP), a norma dell' Art. 15 del D.Lgs 36/2023 con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedure d'acquisto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente Regolamento.
3. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato.
4. Ferma restando l'unicità del RUP e le sue funzioni di supervisore, il Dirigente Scolastico può individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento, nei confronti del Direttore S.G.A. o dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
5. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.A. n. 7753/2018.
6. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Articolo 45, Comma 2, Lettera h) del D.A. n. 7753/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
7. A norma dall'art.45 comma 2, del D.A. prot. 7753 del 28/12/2018 e considerato il fabbisogno specifico dell'Istituzione scolastica e la necessità di speditezza dell'acquisizione, per gli acquisti di servizi, forniture e lavori sottosoglia (al netto dell'IVA), come qui esplicitamente autorizzato, il Dirigente Scolastico può ricorrere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici.

Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del decreto 129/2018.

Art. 4 - Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale (Articolo 45 D.A. 7753/2018)

1. Nell'attività negoziale, le competenze del CI riguardano le delibere in ordine:

All'accettazione ed alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

Alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;

All'Istituzione o compartecipazione a borse di studio;

All'accensione di mutui ed in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;

All'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

All'adesione a reti e partenariati di scuole e di consorzi;

All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

Alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

Alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;

All'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) Affidamenti di servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore alle **soglie di cui al D.Lgs n. 36/2023 (deroga al limite di 10.000 euro previsto dall'art. 45 c. 2 lett a) del D.A. n. 7753/2018)**;

b) Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) Contratti di locazione di immobili;

d) Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

e) Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

f) Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) Acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

h) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

i) Partecipazione a progetti internazionali;

j) Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.A. 7753/2018.

Nei casi specificamente individuati dai Commi a) e b), l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 5 - Determinazione criteri e limiti per l'attività negoziale (D.A. 7753/18 , art. 45 , comma 2, lett. a)

a) Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione, in deroga a quanto stabilito nell'art. 45, comma 2, lett a) del D.A. 7753/2018, al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità riportate all'Art. 9 – Procedure di affidamento del presente regolamento.

b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è **pertanto elevato nel rispetto delle soglie comunitarie** e nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Art. 6 - Strumenti di acquisto e di negoziazione (Articolo 46-47 D.A. 7753/2018)

Per l'acquisizione o l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, può ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA. Può anche espletare procedure di affidamento in forma associata mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'art. 47 del D.A. 7753/2018. In alternativa, può anche espletare procedure di affidamento in via autonoma in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti in vigore e dalle relative previsioni di attuazione.

Art. 7 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (Art. 48 D.A.7753/2018)

1. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa anche nell'attività negoziali l'istituzione scolastica applica le disposizioni della Legge 241/1990 (ossia art. 22 e ss.) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023 artt. 27 e28) e quindi dell'art. 48 del regolamento di contabilità scolastica (D.A. n. 7753/2018).

2. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.I.129/2018.

3. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una motivata richiesta nominativa.

4. In conformità all'art. 27 del D.Lgs 36/2023 la pubblicità legale degli appalti è affidata all'ANAC attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che con delibera 263 del 30/06/2023 ne disciplina le modalità di attuazione.

5. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023, ai fini della trasparenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione "**Amministrazione trasparente**" del sito istituzionale e la "**Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**", secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

6. Ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs 36/2023 **l'avviso sui risultati** delle procedure di affidamento semplificate (sottosoglia) viene pubblicato con le stesse modalità dei bandi regolate dall'art. 85 (pubblicazione sulla Bdncp dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente). Nel caso delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando, **l'avviso di avvenuta aggiudicazione** deve contenere anche l'indicazione degli operatori economici invitati.

Art. 8 - Requisiti e selezione dei fornitori

1. Il fornitore selezionato deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale (articoli 94/98 del D.lgs. 36/2023) e degli requisiti di ordine speciale (articolo 100 del D.lgs. 36/2023) eventualmente richiesti dalla stazione appaltante.

2. Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.

3. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

4. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'esclusione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 9 – Procedure di affidamento

1. Il Dirigente scolastico esercita il potere negoziale secondo le disposizioni delle seguenti norme:

- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 (che ha recepito il D.I. n. 129/2018)

- D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;

- D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione, dalla Legge 108/2021 (disposizione transitoria), in relazione alle procedure e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, PNC e Fondi Strutturali (art. 225 comma 8, con riferimento alle sole procedure di affidamento), fino al 31/12/2023 salvo ulteriori proroghe.

- D.Lgs n. 50/2016 per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avviati in conformità del *d.lgs. 50/2016*, (art. 226 comma 2, con riferimento alle sole procedure di affidamento e per le norme non abrogate).

2. Alla scelta del contraente per gli appalti sottosoglia si perviene attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023, nel rispetto del limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico previsto dall'art.45 comma 2 del D.A. prot. 7753 del 28/12/2018, che con il presente regolamento viene elevato nel rispetto delle soglie comunitarie;

3. La scelta della procedura deve essere sempre motivata nella decisione a contrarre.

4. L'Istituto scolastico procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia UE, in applicazione del principio di tempestività, secondo le seguenti modalità:

- AFFIDAMENTO DIRETTO - ART 45 D.A. n. 7753 del 28/12/2018

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 10.000,00 euro.

- AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 50 D.Lgs 36/2023 (Codice degli appalti)

a) **affidamento diretto** per **lavori** di importo inferiore a 150.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto** dei **servizi e forniture**, ivi compreso i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori** di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie UE, *“salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente di cui alla parte IV”* del Codice;

e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie EU.

- AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 1 D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni bis)

Disciplina transitoria per le procedure e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, PNC e Fondi Strutturali, fino al 31/12/2023

1. Si applicano le procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pertanto, si procede all'acquisizione di **lavori , servizi e forniture** come segue:

a) per gli affidamenti di forniture e servizi di importo *fino a euro 139.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.*

b) per gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia europea (214.000 euro) attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno *cinque operatori economici*, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

c) per gli affidamenti di lavori di importo *fino a euro 150.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*

d) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino 1.000.000,00 euro attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno *cinque operatori economici*, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto dell'IVA.

Art.10 - Lavori eseguibili contratti sotto soglia

1. Possono essere eseguiti secondo le procedure di cui all'art. 4 comma I per gli importi finanziari indicati all'art. 3 i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;

b) lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc ...

c) lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito dei Fondi Strutturali, del PNRR e PNC, della Città Metropolitana, ecc;

d) lavori di riparazione e manutenzione di attrezzature varie, macchinari e strumentazioni, segnaletica, arredi, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per aule, ed. motoria, laboratori e i vari locali scolastici;

e) lavori di riparazione e manutenzione mobili, macchine e attrezzature di ufficio (fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, pc, server, impianti ed attrezzature informatiche, apparati di telefonia, fax).

Art. 11 - Beni e servizi acquistabili

1. Possono essere acquisiti mediante le procedure di cui all'art.4 comma I per gli importi finanziari indicati all'art. 4 i seguenti beni e servizi:

a) partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, attività istituzionali formativo didattiche-amministrative, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione scolastica;

b) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa, tramite sito scuola o altri mezzi di informazione, inerenti il Piano dell'Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;

c) acquisto di libri, riviste , giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

d) pubblicazioni, lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive e similari;

b) studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza; manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione scolastica;

t) spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;

g) spese bancarie, spese ANAC (pagamenti e contributi in sede di gara);

h) spese per telefono e altri sistemi di comunicazione, reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale, registri elettronici, segreteria digitale e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;

i) spese di cancelleria;

j) spese per l'acquisto di materiale elettrico, ferramenta, ecc;

k) spese per acquisto di materiali informatici, pc, tablet e dispositivi similari, hardware e software (compreso l'acquisto di licenze software) e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;

l) fornitura o noleggio di arredi, suppellettili, segnaletica, fotocopiatrici, stampanti, macchine, strumenti, materiale tecnico specialistico e attrezzature varie occorrenti per uffici, archivi, per tutti i laboratori della scuola, per la realizzazione delle attività didattico-formative in aula o sul territorio, per le aule speciali, per le attività motorie, sportive e ricreative e per gli alunni con BES ;

m) acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI);

n) spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale; partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie;

o) spese per quote di partecipazione a Reti e Consorzi;

- p) beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del Fondi Strutturali, del PNRR e PNC, della Città Metropolitana, ecc;
- q) polizze di assicurazione;
- r) spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
- s) spese per servizi di vigilanza;
- t) acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, disinfestazione;
- u) spese per il servizio di smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- v) spese per acquisizione di servizi o acquisto/noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali e delle aree verdi della scuola;
- w) spese per trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- x) spese di rappresentanza;
- y) prestazioni professionali e specialistiche;
- z) visite mediche T.U. 81/2008;
- aa) spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all'estero per alunni e personale; noleggio bus per trasporti attività varie: concorsi e gare, attività sportive, visite guidate, ecc ...
- bb) rimborsi quote non utilizzate;
- cc) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell'istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- dd) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- ee) acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- ff) acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- gg) acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art.12 – Fasi delle procedure di affidamento di cui all'art. 17 del D.Lgs 36/2023.

12.a –DECISIONE A CONTRARRE

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs 36/2023, il procedimento di scelta del contraente prende l'avvio con l'adozione, da parte della Stazione appaltante, della **decisione a contrarre** che costituisce l'atto dirigenziale di rilevanza esterna con il quale la stazione appaltante manifesta la volontà di stipulare un contratto con un soggetto selezionato, *che dovrà individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

2. Per gli affidamenti diretti l'art. 17, comma 2 del D.Lgs 36/2023 dispone che l'atto di cui al comma 1 (determina a contrarre o atto equivalente) *individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle*

ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Prima di procedere ad acquisti di beni, servizi o forniture è d'obbligo la verifica che non sussistono convenzioni stipulate con **CONSIP S.p.A.** o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'**art. 26 L. 23/12/1999 n. 488**, salvo le **deroghe previste dall'art. 55 D.L. 77/2021**, secondo cui:

- al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, **commi 449** (approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'utilizzo di Convenzioni quadro) e **450** (approvvigionamento attraverso piattaforme elettroniche/MEPA per importi superiori a 5000 euro), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo

4. Previa specifica motivazione e documentazione, è possibile non acquistare tramite Convenzione Consip nel caso che il prezzo del bene o del servizio presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePA sia superiore rispetto a quello dei fornitori esterni o se le caratteristiche del bene non corrispondono alle esigenze della scuola.

L'approvvigionamento, in mancanza di convenzioni Consip attive, avverrà (salvo la deroga dell'art. 55 D.L. 77/2021) prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA). In applicazione all'art 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale "le amministrazioni statali centrali e periferiche [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"

5. L'Istituto scolastico, in attuazione della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512°), per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai **beni informatici**, procede agli acquisti utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A., salvo la facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche dell'acquisto.

12.b - SCELTA DEL CONTRAENTE

- Le procedure di **affidamento diretto** indette non prevedono la necessità di consultazione di più operatori economici ma l'esigenza che siano scelti soggetti **in possesso di pregresse e documentate esperienze** analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del **principio di rotazione** (art. 49 del d.lgs n. 36/2023), che stabilisce che "(...) è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi".

... In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto

- Gli operatori economici da invitare alle **procedure negoziali** per affidamento di acquisti appalti e forniture, sono individuati dalla Stazione appaltante attraverso **indagini di mercato o tramite elenchi** di operatori economici. In base all'importo dell'affidamento e alla complessità della procedura è possibile consultare anche cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. In alternativa è possibile costituire propri elenchi, secondo le modalità riportate nell'allegato II.1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.Lgs 36/2023 per la sezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate sia nel caso di indagini di mercato che nel caso di elenchi di fornitori è **vietato** alle stazioni appaltanti di utilizzare **il sorteggio o altro metodo di estrazione causale** di nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificatamente motivate nella determina a contrarre.

Nella scelta del contraente la stazione appaltante deve ottemperare il rispetto del principio di concorrenza e proporzionalità.

12.c – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E INDAGINI DI MERCATO

Le modalità di gestione degli elenchi e delle indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinate dall'All.II.1 del DLgs 36/2023.

a) Per quanto riguarda le **indagini di mercato**, queste sono preordinate, attraverso un'esplorazione trasparente e tracciabile del mercato, ad individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura.

Tale fase non genera alcun interesse o diritto negli operatori economici al successivo invito.

La stazione appaltante deve assicurare un'adeguata pubblicità all'attività di esplorazione scegliendo in ragione della tipologia del contratto, del settore di mercato e della numerosità di operatori economici presenti sul mercato.

Per raggiungere questo fine la stazione appaltante pubblica un **avviso**, sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo **minimo di 10 giorni**, salva la possibile riduzione del termine per motivate ragioni di **urgenza** a non meno di **5 giorni**.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre o atto equivalente.

I criteri di selezione dovranno essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettare i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Possono essere iscritti nell'elenco dei fornitori i soggetti che rispondono alla richiesta di manifestazione di interesse e che abbiano dimostrato di possedere i seguenti requisiti di carattere generale e, se necessari e richiesti nell'avviso, i requisiti di carattere professionale, tecnico ed economico. Gli operatori economici interessati devono quindi possedere i requisiti di carattere professionale, tecnico ed economico sin dal momento della manifestazione di interesse ricorrendo, in assenza dei requisiti, agli istituti dell'associazione temporanea di imprese o dell'avvalimento indicando i relativi operatori economici associati o ausiliari. I requisiti di carattere generale dovranno invece essere posseduti da tutti gli operatori economici, siano essi singoli, associati o ausiliari, senza soluzione di continuità sin dalla manifestazione di interesse e fino alla successiva fase dell'esecuzione.

b) Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata possono essere anche scelti attraverso la consultazione di appositi **elenchi o albi di fornitori**.

L'Istituzione scolastica, ai fini dell'individuazione degli operatori economici, può in base all'importo dell'affidamento ed alla complessità della procedura, consultare anche cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati. In alternativa può individuare gli operatori economici selezionandoli da propri elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi devono essere costituiti secondo le indicazioni operative riportate nell'Allegato II.1 del nuovo Codice dei contratti.

La costituzione degli elenchi avviene sulla base di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC,

per un periodo **minimo di 10 giorni**, salva la possibile riduzione del termine per motivate ragioni di **urgenza** a non meno di **5 giorni**.

L'avviso di indagine di mercato/costituzione dell'elenco operatori proprio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica in "Amministrazione Trasparente" e in "Albo online" nella sezione "bandi e contratti".

L'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti all'albo della stazione appaltante è consentita senza limiti di tempo, mentre è onere dell'operatore economico avvisare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

La stazione appaltante deve procedere alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, fatta salva la possibilità di un termine maggiore, che comunque non deve essere superiore a 90 giorni, nel caso di elevata numerosità.

L'istituzione scolastica procederà periodicamente o al verificarsi di determinati eventi alla **revisione** degli elenchi.

- La scelta degli operatori economici dall'albo o attraverso di indagine di mercato non può essere fatta utilizzando il **sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**.

12.d - PRINCIPIO DI ROTAZIONE (art. 49 del D.Lgs 36/2023)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 36/2023, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee (libro II dell'appalto) avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

In applicazione a tale principio *"è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*.

Il divieto non opera nei confronti del contraente solo invitato e non aggiudicatario.

La stazione appaltante può articolare l'affidamento per fasce (lotti) in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Il principio di rotazione è **derogato** nei seguenti casi:

- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (comma 4);
- quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (comma 5);
- E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 ai sensi dell'art. 49 d.lgs 31/03/2023 n.36.

12.e - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

È vietato l'artificioso frazionamento delle prestazioni di beni, servizi o lavori al fine di evitare l'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici ed eludere l'indizione di una procedura di gara, tranne nei casi in cui ragioni oggettive lo giustificino.

Nel caso di suddivisione in lotti l'importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, facendo riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento.

12.f – CLAUSOLE SOCIALI E CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE

L'istituzione scolastica, nella predisposizione degli atti di gara per gli affidamenti di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e per i contratti di concessione, in relazione alla tipologia di intervento, terrà conto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, ai sensi dell'art. 57 del DLgs 36/2023, inserendo apposite clausole contrattuali e specifiche tecniche. In particolare si terrà conto dei CAM anche per la definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 108, commi 4 e 5, del DLgs 36/2023

12.g - SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'art. 58 del DLgs 36/2023 dispone l'obbligo di suddivisione in lotti per lavori, servi e forniture, per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese. La Stazione Appaltante deve motivare, in caso di mancata suddivisione in lotti, l'adeguatezza del valore stimato dell'appalto a garantire la potenziale partecipazione delle PMI. E' consentita l'associazione di lotti.

12.h – LETTERA D'INVITO NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO E NELLE PROCEDURE RISTRETTE

1. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell'affidamento, il RUP provvederà ad inoltrare, ai sensi dell'art. 89 del DLgs 36/2023, agli stessi simultaneamente e per iscritto, attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale, la lettera di invito, contenente tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata tra cui almeno:

- a) Il CIG, l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
- b) requisiti dell'operatore economico di carattere generale ed eventualmente i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali;
- c) modalità e termini di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) suddivisione in lotti;
- e) condizioni contrattuali della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) i criteri di valutazione e la relativa ponderazione dei punteggi per ciascun criterio, nel caso si utilizzi l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- i) la misura delle penali;
- j) i termini e le modalità di pagamento;
- k) l'eventuale richiesta di garanzie;
- l) il nominativo del RUP;
- m) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti.

Per le lettere di invito, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, l'art. 89 del d.lgs. n. 36/2023 individua una serie di contenuti integrativi, esplicitando il riferimento allo schema strutturale contenuto nell'**allegato II.9**.

12.i - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente. Nel caso vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti, qualora chiaramente esplicitati.

12.1 – TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO

A norma dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 36/2023 le gare di appalto e di concessione si concludono entro i termini massimi indicati nell'Allegato I.3 e il loro superamento costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara si applicano i seguenti termini:

- quattro mesi, se si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- tre mesi, se si utilizza il criterio del prezzo più basso

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Nel caso di verifica dell'anomalia i termini sono prorogati per un periodo massimo di un mese.

In caso di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili.

Art. 13- Scelta dei criteri di aggiudicazione nelle procedure negoziate

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo e del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

1) Ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs 36/2023 gli affidamenti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) in caso di dialogo competitivo ed di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato.

2) Per quanto riguarda il criterio del **minor prezzo**, l'art. 108, comma 3, D.Lgs 36/2023 dispone che può essere utilizzato nei seguenti casi:

☒ per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

La stazione appaltante nel documento di gara stabilisce il criterio di aggiudicazione dell'offerta, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all'appalto. Per i **beni informatici** si terrà conto degli elementi di cyber sicurezza.

Art. 14 – Possesso dei requisiti

1) Nelle **procedure di affidamento** di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, **di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** il possesso dei requisiti di partecipazione di qualificazione richiesti.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, rilasciate dagli operatori economici, anche previo un sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

L'attività di controllo degli operatori economici si instaura al termine della procedura di gara. Non è pertanto consentita l'esclusione dell'operatore economico partecipante.

2) Ai sensi dell'art. 102 del Codice la Stazione appaltante, principalmente per gli **appalti ad elevata intensità di manodopera**, nonché per tutte le tipologie di appalti nei quali siano concretamente sviluppati modelli organizzativi tali da valorizzare le pari opportunità generazionali, di genere e inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, richiede agli operatori economici di assumere particolari impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei ccnl e territoriali di settore, nonché di garantire tutele economiche e normative;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate.

Art. 15 – Commissione

1) L'art. 93 del D.Lgs 36/2023 disciplina la costituzione della commissione nelle procedure selettive aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il comma 3 stabilisce che:

a) la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali;

b) solo in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni;

c) della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti (comma 4).

Non possono essere nominati commissari per le seguenti cause di incompatibilità:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

2) Nelle procedure di aggiudicazione con il **criterio del minor prezzo o costo**, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del D.Lgs36/2023.

Nelle procedure di aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso** di contratti di appalto di lavori o servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presentano un interesse transfrontaliero

certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte** che risultano **anomale**, qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**.

L'esclusione automatica non si applica agli affidamenti diretti.

Art. 16 – Garanzie Provvisorie e Definitive

a) Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** per gli affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 euro (lett. a, comma 1, art. 50) e di servizi e forniture fino a 140.000 euro (lett. a, comma 1, art. 50), salva la possibilità, in caso di procedure negoziate, di richiedere la garanzia provvisoria alle seguenti condizioni:

1. la richiesta deve essere giustificata dalla tipologia e specificità della singola procedura;
2. le particolari esigenze devono essere indicate nella decisione a contrarre, nell'avviso di indizione della procedura oppure in altro atto equivalente;
3. il relativo ammontare deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. In questi casi, la garanzia provvisoria è costituita nelle medesime modalità che **l'art. 106** prescrive **per gli affidamenti soprasoglia**.

La **cauzione**, quando richiesta, è costituita, sottoforma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106.

b) In riferimento alle **garanzie definitive** per gli **appalti sottosoglia**, l'art. 53 c.4 prevede che:

☒ la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale;

☒ la stazione appaltante, previa debita motivazione, può non richiedere la garanzia definitiva anche in caso di affidamenti sottosoglia e per i contratti di pari importo a valere su un Accordo Quadro.

Per quanto riguarda gli appalti **soprasoglia** la garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 117 del Codice.

Art. 17 – Bollo

L'art. 18, comma 10 e l'Allegato I.4 al nuovo D.Lgs. n. 36/2023 individuano l'imposta di bollo che l'aggiudicatario dell'appalto deve assolvere al momento della stipula del contratto.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro il valore dell'imposta è pari a 40 euro.

Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili

L'imposta di bollo è versata, con riferimento ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE.

Non è ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

Art. 18 - Procedimento di aggiudicazione nelle procedure negoziate (art. 17 D.Lgs36/2023)

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la **proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala**. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il **possesso dei requisiti** in capo all'offerente, dispone **l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace**.

L'art. 8, co. 1 dell'allegato I.2 rubricato "Attività del RUP", riproducendo i contenuti delle Linee guida ANAC n.3, dispone che il RUP:

– in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, svolga la verifica di congruità delle offerte; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata (art. 8, co. 1, lett. b); 14

– in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, svolga la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione tecnica nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice (art. 8, co. 1, lett. c);

Completato l'accertamento di anomalia dell'offerta, il RUP rimetterà gli atti al seggio/commissione tecnica il quale/la quale, come detto, provvederà a redigere la proposta di aggiudicazione, trasmettendola, a sua volta, al soggetto che adotterà il provvedimento di aggiudicazione.

Il **provvedimento di aggiudicazione** verrà adottato solo dopo:

– l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del primo classificato. **Non è ammessa, dunque, l'adozione di un provvedimento di aggiudicazione la cui efficacia è subordinata all'esito dei controlli;**

– la verifica da parte del soggetto deputato ad adottare il provvedimento di aggiudicazione della regolarità delle operazioni svolte dal seggio/commissione tecnica e della conformità dell’offerta all’interesse pubbliche che deve soddisfare.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Art. 19 - Stipula del contratto (art. 18 D.Lgs36/2023)

Il Dirigente scolastico, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, può stipulare il contratto secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’art. 18 del Codice dei Contratti prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità:

in forma scritta

in modalità elettronica

nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le modalità vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante

con atto pubblico notarile informatico

mediante scrittura privata.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretta, mediante **corrispondenza secondo l’uso commerciale**, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 55 del Nuovo Codice dei Contratti, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee:

la stipula dei contratti avviene entro 30 giorni dall’aggiudicazione;

agli affidamenti sottosoglia non si applica il termine dilatorio (cd. stand still) di cui all’art. 18, comma 3 (a tenore del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. Come previsto all’art. 50, comma 6 del nuovo Codice, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’**esecuzione anticipata** del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono **ragioni d’urgenza**. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

Per gli affidamenti soprasoglia, fatto salvo il principio di autotutela, la stipula deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a. di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva
- b. di appalti basati su un accordo quadro;
- c. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Art. 20 - Varianti in corso di esecuzione del contratto (art. 120, co. 9 Dlgs 36/2023)

Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del "quinto d'obbligo", ovvero, ove questo sia stato espressamente citato nei documenti di gara, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tale da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

Art. 21 – Subappalto

Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente **autorizzato** dall'Istituto che ne dispone discrezionalmente. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Art. 22 - Verifica di regolare fornitura, esecuzione o collaudo

Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti ed i lavori svolti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo. L'art. 50 comma 7 del Dlgs36/2023 dispone che per i **contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie** la Stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo (per appalti di lavori) o il certificato di verifica di conformità (per servizi e forniture) con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre **tre mesi** dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 23 - Pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione, della regolare esecuzione della prestazione e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE/FESR), regionali (POR) o di altri Enti (a titolo di esempio Erasmus+ di Indire) o misti.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Art. 25 – CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI

Il contratto di concessione di servizi è regolato dall'art. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), al quale il D.l. 129/2018 fa riferimento sia in premessa che all'art. 45 del Titolo V – *Attività Negoziale*:

“Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione [...] ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”

Il contratto di concessione di servizi, nella cui fattispecie rientrano anche i contratti di affidamento dei servizi di ristorazione svolti mediante gestione, congiunta o disgiunta, di bar interni e distributori automatici, sono contratti a titolo oneroso, il cui corrispettivo consiste nell'assunzione in capo all'affidatario del rischio operativo legato alla gestione.

L'istituzione scolastica, nella predisposizione degli atti di gara, terrà conto dei **Criteri Ambientali Minimi** (CAM), ai sensi dell'art. 57 del Dlgs 36/2023, con particolare riferimento al D.M. del 20/03/2020 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato apposite prescrizioni, volte alla tutela dell'ambiente, afferenti al “Servizio di ristorazione collettiva” e alla fornitura di “derrate alimentari”

PARTE II

FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA

Art. 25 - Fondo per le minute spese

1. L'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno scolastico, con delibera del Consiglio d'Istituto, nell'ambito dell'approvazione del programma annuale.
2. Tale fondo all'inizio dell'esercizio è anticipato integralmente al DSGA con mandato in conto partita di giro con imputazione all' Aggregato A02, Funzionamento amm. vo generale, dal dirigente scolastico.
3. A carico del fondo, il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: spese postali, spese telegrafiche, carte e valori bollati; acquisto di quotidiani, riviste e periodici; spese per viaggi e visite guidate, tra cui biglietti di mezzi di trasporto, per l'entrata nei musei, rimborsi per gli accompagnatori e guide, rimborso delle spese di viaggio per servizio e aggiornamento/formazione, per la partecipazioni a convegni, seminari e congressi debitamente autorizzate; spese pubblicitarie, di rappresentanza e di organizzazione delle manifestazioni relative a attività/progetti previsti nel PTOF; spese telefoniche e di ricarica cellulari scolastici per le sole uscite didattiche o criticità di comunicazione con l'esterno; spese di registro e contrattuali; minute spese di funzionamento amm.vo degli uffici e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica (fotocopie, stampati, moduli, stampe di registri, brochure e locandine, targhe, supporti e materiali informatici, ecc); imposte e tasse e altri diritti erariali; minute spese di cancelleria, di materiale e prodotti di pulizia e igienici, di materiale e prodotti per il giardinaggio, materiali e prodotti di primo soccorso e della sicurezza, nonché prodotti per la disinfestazione e derattizzazione; spese per piccole manutenzioni, acquisto chiavi/lucchetti, riparazioni dell'immobile e degli arredi scolastici; piccole spese di funzionamento didattico legate a progetti; altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza e/o l'immediatezza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

4. Il limite massimo di spesa per ogni singola spesa è fissato dal Consiglio d'Istituto in occasione dell'approvazione del Programma Annuale. Sono vietate le artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare, fermo restando il limite massimo giornaliero previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

E' ammesso l'uso del contante e l'esclusione della richiesta del CIG per le spese tipizzate al comma 3 (Faq Tracciabilità dei flussi dell'Anac A8 e C8). Non soggiacciono a tale limite le spese per l'acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse, canoni.

5. Il DSGA provvede direttamente alle spese, sotto la sua responsabilità.

6. Per i pagamenti, la registrazione delle minute spese avviene tramite il sistema Argo Bilancio con l'emissione di buoni d'ordine per il rimborso al personale. Ai suddetti buoni devono essere allegate le note giustificative delle spese: fatture quietanzate, scontrini fiscali, ricevute di pagamento su c/c bancario o Postale, etc.

7. Ogni qualvolta si renda necessaria l'integrazione al fondo, il DSGA imputerà le spese alle Attività o Progetti interessati per il reintegro delle stesse.

8. Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, deve essere reintegrata totalmente tramite mandato e con reversale d'incasso, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato A01 Funzionamento Amministrativo e Generale.

9. Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifica dell'organo di revisione per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo on-line ed Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Articolo 28 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Articolo 29 – Modifiche al presente Regolamento

Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.